



Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 22/10/2018

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI ESTERNE A CORREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 30/01/2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **Ottobre**, alle ore 21:10 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di Prima convocazione disposta dal Presidente, si riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	ARDITA GIOVANNI	A	14	GRANDO ALESSANDRO	P
2	ASCANI FEDERICO	P	15	LODDO GIUSEPPE	P
3	AUGELLO CARMELO	P	16	MARCHETTI RENZO	A
4	CAREDDA MARIA ANTONIA	P	17	MORETTI FILIPPO	P
5	CAVALIERE RAFFAELE	P	18	PALERMO MARIA CONCETTA	P
6	DE LAZZARO MIRIAM	P	19	PIERINI MARCO	A
7	DE SIMONE EMILIANO	A	20	PIZZUTI PICCOLI ANTONIO	P
8	MARONGIU DANIELA	P	21	QUINTAVALLE LUCA	P
9	FIORAVANTI MARCO ANTONIO	P	22	RISSO MANUELA	P
10	FIORENZA MARCO	P	23	ROSSI IDA	P
11	FIORINI EMILIANO	P	24	SOLAROLI SARA	P
12	FORCHETTA MONICA	A	25	TRANI EUGENIO	A
13	FORTE FRANCESCO	P			

PRESENTI: 19

ASSENTI: 6

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Susanna Calandra**.

Il Consigliere **Avv. Maria Antonia Caredda** in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 30/01/2018 è stato approvato il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali, nonché il relativo allegato "A";

Preso atto del disposto dell'art. 6 del medesimo regolamento, recante disposizioni sui "limiti per l'occupazione del suolo per i "dehors":

- 1) Non è consentita l'installazione di "dehors" a servizio di stabilimenti balneari, su aree in concessione;
- 2) Il "dehor" non deve creare intralcio alle fermate del TPL;
- 3) I "dehors" collocati sui marciapiedi dovranno consentire il flusso pedonale ai sensi del D.LGS 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del DM 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DPR 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- 4) Nei casi in cui l'attività commerciale richiedente si affacci su un marciapiede di dimensioni ridotte, al fine di garantire il transito pedonale (art.6 comma 3), è consentito dislocare il "dehor" su aree pedonali, di sosta e/o di parcheggio libere non accostate o direttamente adiacenti il fabbricato, (nel rispetto del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 -Codice della Strada- e ss.mm.ii. e dal relativo D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.), previa acquisizione del parere della Polizia Locale ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali competenti;
- 5) Occupazione di Parcheggi:
 - Nel caso in cui il "dehor" venga posizionato su stalli di sosta, nelle aree identificate come di 1° categoria dal Regolamento TOSAP (Centro Storico), le autorizzazioni potranno essere consentite per l'occupazione di massimo n°2 stalli per i parcheggi in linea e di massimo n°3 stalli per i parcheggi a pettine;
 - Per quanto riguarda specificatamente il Viale Italia, non sarà possibile posizionare "dehors", fatta eccezione per particolari eventi, chiusura/pedonalizzazione, ecc.;
 - La sottrazione all'uso pubblico delle aree antistanti i locali e destinate a parcheggio a pagamento, è soggetta alla corresponsione, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, degli importi stabiliti per l'anno di riferimento;
- 6) I "dehors" non possono essere previsti su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- 7) Il limite di larghezza del "dehor" deve rispettare l'ampiezza della facciata dell'edificio dell'attività commerciale richiedente;
- 8) I "dehors" non devono creare impedimento al funzionamento ed alla manutenzione delle reti tecnologiche né essere di intralcio al deflusso delle acque meteoriche. Per garantire il deflusso delle acque superficiali la pavimentazione del "dehor" deve essere rialzata di almeno 10 cm dal piano stradale;
- 9) In ogni caso deve essere garantito al gestore del S.I.I. l'accesso alle caditoie della fognatura per attività di manutenzione, anche ordinarie;
- 10) Nelle aree porticate i "dehors" non possono prevedere elementi di copertura (art.7);
- 11) Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture nell'edificio adiacente, quali finestre o prese d'aria né con apparati tecnici quali condizionatori;
- 12) Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso;
- 13) I "dehors" devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Ritenuto, al fine di conciliare l'interesse pubblico e l'iniziativa economica privata di dover apportare le seguenti modifiche al suddetto articolo 6 come segue:

- 1) Non è consentita l'installazione di "dehors" a servizio di stabilimenti balneari, su aree in concessione;
- 2) Il "dehor" non deve creare intralcio alle fermate del TPL;
- 3) I "dehors" collocati sui marciapiedi dovranno consentire il flusso pedonale ai sensi del D.LGS 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del DM 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DPR 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- 4) Nei casi in cui l'attività commerciale richiedente si affacci su un marciapiede di dimensioni ridotte, al fine di garantire il transito pedonale (art.6 comma 3), è consentito dislocare il "dehor" su aree pedonali, di sosta e/o di parcheggio libere non accostate o direttamente adiacenti il fabbricato, (nel rispetto del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 -Codice della Strada- e ss.mm.ii. e dal relativo D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.), previa acquisizione del parere della Polizia Locale ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali competenti;
- 5) Occupazione di Parcheggi:
 - Per quanto riguarda specificatamente il Viale Italia, non sarà possibile posizionare "dehors", fatta eccezione per particolari eventi, chiusura/pedonalizzazione, ecc.;
 - La sottrazione all'uso pubblico delle aree antistanti i locali e destinate a parcheggio a pagamento, è soggetta alla corresponsione, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, degli importi stabiliti per l'anno di riferimento;
- 6) I "dehors" non possono essere previsti su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- 7) Il limite di larghezza del "dehor" deve rispettare l'ampiezza della facciata dell'edificio dell'attività commerciale richiedente;
- 8) I "dehors" non devono creare impedimento al funzionamento ed alla manutenzione delle reti tecnologiche né essere di intralcio al deflusso delle acque meteoriche. Per garantire il deflusso delle acque superficiali la pavimentazione del "dehor" deve essere rialzata di almeno 10 cm dal piano stradale;
- 9) In ogni caso deve essere garantito al gestore del S.I.I. l'accesso alle caditoie della fognatura per attività di manutenzione, anche ordinarie;
- 10) Nelle aree porticate i "dehors" non possono prevedere elementi di copertura (art.7);
- 11) Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture nell'edificio adiacente, quali finestre o prese d'aria né con apparati tecnici quali condizionatori;
- 12) Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso;
- 13) I "dehors" devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente determinazione il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente proposta di determinazione il Responsabile del Servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di Interessi", neppure potenziale;

Acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni".

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e lo Statuto Comunale;

Il Consiglio Comunale,

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte:

1. di modificare l'Art. 6 del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali, approvato con D.C.C. n. 2 del 30/01/2018 come segue:
 - 1) Non è consentita l'installazione di "dehors" a servizio di stabilimenti balneari, su aree in concessione;
 - 2) Il "dehor" non deve creare intralcio alle fermate del TPL;
 - 3) I "dehors" collocati sui marciapiedi dovranno consentire il flusso pedonale ai sensi del D.LGS 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del DM 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DPR 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
 - 4) Nei casi in cui l'attività commerciale richiedente si affacci su un marciapiede di dimensioni ridotte, al fine di garantire il transito pedonale (art.6 comma 3), è consentito dislocare il "dehor" su aree pedonali, di sosta e/o di parcheggio libere non accostate o direttamente adiacenti il fabbricato, (nel rispetto del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 -Codice della Strada- e ss.mm.ii. e dal relativo D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.), previa acquisizione del parere della Polizia Locale ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali competenti;
 - 5) Occupazione di Parcheggi:
 - Per quanto riguarda specificatamente il Viale Italia, non sarà possibile posizionare "dehors", fatta eccezione per particolari eventi, chiusura/pedonalizzazione, ecc.;
 - La sottrazione all'uso pubblico delle aree antistanti i locali e destinate a parcheggio a pagamento, è soggetta alla corresponsione, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, degli importi stabiliti per l'anno di riferimento;
 - 6) I "dehors" non possono essere previsti su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - 7) Il limite di larghezza del "dehor" deve rispettare l'ampiezza della facciata dell'edificio dell'attività commerciale richiedente;
 - 8) I "dehors" non devono creare impedimento al funzionamento ed alla manutenzione delle reti tecnologiche né essere di intralcio al deflusso delle acque meteoriche. Per garantire il deflusso delle acque superficiali la pavimentazione del "dehor" deve essere rialzata di almeno 10 cm dal piano stradale;
 - 9) In ogni caso deve essere garantito al gestore del S.I.I. l'accesso alle caditoie della fognatura per attività di manutenzione, anche ordinarie;
 - 10) Nelle aree porticate i "dehors" non possono prevedere elementi di copertura (art.7);
 - 11) Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture nell'edificio adiacente, quali finestre o prese d'aria né con apparati tecnici quali condizionatori;

12) Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso;

13) I "dehors" devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda.

2. di dare atto che le modifiche del regolamento, così come riportate nel presente provvedimento entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune affinché, chiunque vi abbia interesse, possa prenderne visione o estrarne copia.

Proseguimento di seduta del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2018 ore 21:10;

Presiede la seduta l'Avv. Maria Antonia Caredda;

Verbalizza la Segretaria Dott.ssa Susanna Calandra;

Alle ore 22:55 esce il Consigliere Trani, sono presenti n. 19 (diciannove) Consiglieri, assenti i Consiglieri , Ardita, Forchetta, De Simone, Pierini, Marchetti e Trani, come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al ottavo punto all'ordine del giorno: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI ESTERNE A CORREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 30/01/2018.

Relaziona il Sindaco Grando;

Il Presidente sottopone votazione proposta di delibera;

- Consiglieri Presenti 19
- Consiglieri Votanti 16
- Voti Favorevoli 13
- Voti Contrari 3 (Pizzuti, Forte e Rossi)
- Astenuti 3 (Ascani, Loddo e Palermo)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

La proposta nel testo che precede:

Terminati i lavori del Consiglio comunale il Presidente chiude la seduta alle ore 23:05.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Maria Antonia Caredda
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra
(atto sottoscritto digitalmente)
